

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	31
5-05802 Alifano: Estensione di agevolazioni fiscali agli enti del Terzo settore in fase di costituzione o di adeguamento statutario	31
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	33
5-05800 Centemero: Introduzione di criteri di proporzionalità sull'imposta di bollo applicabile ai contratti di credito al consumo	32
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	34
5-05801 Merola: Dati aggiornati riguardanti il settore dei compro oro	32
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	36

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 29 settembre 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

La seduta comincia alle 12.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Fa quindi presente che l'interrogazione 5-05803 Congedo è rinviata ad altra seduta.

5-05802 Alifano: Estensione di agevolazioni fiscali agli enti del Terzo settore in fase di costituzione o di adeguamento statutario.

Mario PERANTONI (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Mario PERANTONI (M5S), replicando, evidenzia che la questione posta nell'interrogazione ha ricevuto dagli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate un'interpretazione diversa da quella prospettata dal Governo; rileva, al riguardo, che l'atto di sindacato ispettivo trova origine dalle segnalazioni degli enti operanti sul territorio della regione Sardegna, a seguito di interlocuzioni avvenute con i relativi uffici dell'Amministrazione finanziaria. Nel prendere atto dei chiarimenti forniti dall'Esecutivo, e non disponendo di dati sull'applicazione delle esenzioni a livello nazionale, chiede che sia valutato l'operato delle articolazioni regionali e locali dell'Agenzia delle entrate, auspicando altresì che il Governo provveda, attraverso atti normativi di rango primario o secondario, a chiarire quali siano i requisiti valevoli per l'applicazione delle agevolazioni previste dalla legge. Ringrazia, infine, l'Esecutivo e riba-

disce la necessità di approfondire ulteriormente la questione posta nell'interrogazione.

5-05800 Centemero: Introduzione di criteri di proporzionalità sull'imposta di bollo applicabile ai contratti di credito al consumo.

Giulio CENTEMERO (LEGA), intervenendo in videoconferenza, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giulio CENTEMERO (LEGA), replicando, rileva che la risposta dell'Esecutivo è articolata e complessa e si riserva di approfondirne il contenuto, dichiarandosi comunque soddisfatto.

5-05801 Merola: Dati aggiornati riguardanti il settore dei compro oro.

Stefano VACCARI (PD-IDP), intervenendo in videoconferenza, in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), precisando che la produzione analitica dei

dati richiesti è contenuta in tabelle che costituiscono parte integrante della risposta.

Stefano VACCARI (PD-IDP), replicando, si riserva di esaminare più approfonditamente le informazioni trasmesse dal Governo, dichiarandosi dunque parzialmente soddisfatto per la risposta dell'Esecutivo, dalla quale sembra evincersi che siano stati forniti i dati richiesti, disaggregati a livello territoriale.

Sottolinea l'importanza di acquisire elementi informativi dettagliati sui « compro oro », anche per contrastare fenomeni di abusivismo, riscontrati anche nel corso dell'attività della Guardia di Finanza. Ritiene inoltre che occorra presidiare con attenzione il settore, per prevenire, in particolare, il fenomeno del riciclaggio di denaro. Sottolinea dunque la necessità che il Ministero dell'economia e delle finanze si faccia carico di svolgere gli opportuni controlli, per garantire il rispetto delle regole e della legalità.

In conclusione, si riserva di approfondire gli elementi trasmessi dal Governo ed eventualmente, ove ritenga necessario approfondire alcuni aspetti, di chiedere ulteriori chiarimenti all'Esecutivo.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.25.

ALLEGATO 1

5-05802 Alifano: Estensione di agevolazioni fiscali agli enti del Terzo settore in fase di costituzione o di adeguamento statutario.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano, in premessa, le disposizioni che riconoscono l'applicazione di regimi fiscali agevolati – tra cui l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dall'imposta di bollo – per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie degli enti del Terzo Settore.

In proposito, gli Interroganti richiamano l'orientamento dell'Agenzia delle entrate secondo cui tali agevolazioni sarebbero applicabili unicamente in favore degli enti già formalmente iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), generando, così, una disparità di trattamento nei confronti degli enti del Terzo Settore in fase di costituzione e di adeguamento statutario finalizzato all'iscrizione nel RUNTS.

Tanto premesso, gli Onorevoli chiedono di sapere quali iniziative si intendano assumere « al fine di estendere espressamente le esenzioni fiscali e le agevolazioni citate anche agli enti del Terzo settore (ETS) in fase di costituzione o di adeguamento statutario finalizzato all'iscrizione al RUNTS ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova, anzitutto, rammentare che l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, definisce quali enti del Terzo settore quelli costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, iscritti nel RUNTS. La limitazione dei benefici agli enti iscritti trova pertanto fondamento nel dato normativo, tenuto conto che l'iscrizione ha efficacia costitutiva della qualifica.

In particolare, per quanto riguarda gli atti costitutivi, l'articolo 82, comma 3, agevola gli atti costitutivi degli enti del Terzo settore e, al quarto periodo, esenta dall'imposta di registro gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato. L'atto costitutivo, tuttavia, precede necessariamente l'iscrizione tanto che, nella procedura di cui all'articolo 22 del medesimo decreto, è lo stesso notaio rogante a richiederla dopo aver ricevuto l'atto.

Quanto all'imposta di bollo, il comma 5 dell'articolo 82 esenta tutti gli atti e i documenti, cartacei o informatici, posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore, comprese istanze, contratti, copie anche conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni.

In ordine, poi, al presunto orientamento interpretativo dell'Agenzia delle entrate richiamato in premessa dagli Interroganti, l'Agenzia fa presente come non si riscontrino documenti di prassi che abbiano affermato l'orientamento restrittivo nel senso descritto.

L'unico documento recente, con il quale l'Agenzia si è espressa in ordine ai benefici di cui all'articolo 82, comma 3, del Codice del Terzo settore, risulta essere la risposta a interpello n. 171 dell'11 settembre 2026, che riguarda, tuttavia, una diversa fattispecie, relativa a un atto di fusione posto in essere da un soggetto già iscritto al RUNTS. Da tale risposta non può, pertanto, desumersi l'orientamento richiamato dagli Onorevoli interroganti in relazione a ipotesi diverse da quella oggetto dell'interpello, secondo cui l'accesso a tali benefici sarebbe subordinato alla condizione che l'Ente risulti già formalmente iscritto al RUNTS al momento della presentazione dell'atto costitutivo o di adeguamento dello Statuto.

ALLEGATO 2

5-05800 Centemero: Introduzione di criteri di proporzionalità sull'imposta di bollo applicabile ai contratti di credito al consumo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa le disposizioni che prevedono l'applicazione dell'imposta di bollo ai contratti di credito al consumo.

In considerazione della maggiore incidenza sui finanziamenti di importo contenuto e del possibile svantaggio competitivo per gli operatori stabiliti in Italia nelle operazioni transfrontaliere, gli Interroganti chiedono di sapere «se non (si) ritenga opportuno promuovere iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a introdurre criteri di maggiore proporzionalità dell'imposta in relazione all'importo finanziato, al fine di favorire l'accesso al credito, assicurare condizioni di concorrenza più equilibrate tra gli operatori e salvaguardare il gettito erariale».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti indicati nella parte prima della tariffa se formati nel territorio dello Stato. Il presupposto impositivo è pertanto collegato alla formazione dell'atto in Italia e prescinde dalla nazionalità o dalla residenza delle parti contraenti.

Sotto tale profilo, il criterio territoriale adottato dal legislatore appare coerente con la natura documentale dell'imposta di bollo, il cui presupposto è rappresentato dalla formazione dell'atto e non dall'attività economica sottostante.

Per quanto concerne i richiamati profili di competitività, si rileva che il legislatore è recentemente intervenuto sulla disciplina applicabile ai contratti di credito al consumo. In particolare, l'articolo 1, comma 145, della legge 30 dicembre 2025, n. 199,

ha modificato la disciplina recata dalla Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, escludendo dall'imposta di bollo talune categorie di contratti di credito, inclusi quelli di importo inferiore a 200 euro, quelli che non prevedono interessi o altri oneri e quelli per i quali il consumatore corrisponde esclusivamente commissioni di importo non significativo, a condizione che il rimborso avvenga entro tre mesi dall'utilizzo delle somme. L'intervento si colloca nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 e risponde all'esigenza di evitare che nuove forme di credito al consumo, tra cui i servizi cosiddetti *buy now pay later* (BNPL), fossero automaticamente attratte nell'ambito applicativo dell'imposta di bollo. A decorrere dal 20 novembre 2026, pertanto, una parte significativa delle operazioni di credito al consumo digitale e transfrontaliere risulterà esclusa dall'applicazione del tributo.

Va inoltre considerato che, nell'ordinamento vigente, esistono già meccanismi che attenuano l'incidenza dell'imposta. In particolare, qualora il finanziamento sia rimborsato mediante addebito su un conto corrente acceso presso la banca finanziatrice, l'imposta assolta periodicamente sugli estratti conto assume efficacia sostitutiva rispetto a quella dovuta sugli atti e documenti relativi al rapporto, compreso il contratto di finanziamento. Tale effetto sostitutivo è stato espressamente riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 317 del 2019. In particolare, con tale risposta è stato precisato che l'imposta di bollo sostitutiva – di cui alla nota 3-ter in calce all'articolo 13 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta per il rapporto di conto

corrente bancario – trova applicazione per tutti i documenti emessi sin dalla data di sottoscrizione del contratto di credito al consumo (tra i quali, in particolare, lo stesso contratto), che è inerente al rapporto di conto corrente già in essere.

Con la successiva risposta n. 412 del 2021 è stato affermato che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, « L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda » e che, in via generale, tutti i « contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo », in qualsiasi forma redatti, sono soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine, nella misura di euro 16,00 per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie.

Con riferimento alla proposta di sostituire la misura fissa dell'imposta con una misura proporzionale all'importo finanziato, si osserva che l'esigenza di evitare effetti regressivi sui finanziamenti di modesta entità risulta già parzialmente soddisfatta dalle recenti esclusioni introdotte dal legislatore. Occorre inoltre considerare che la misura fissa appare coerente con la struttura dell'imposta di bollo, la quale colpisce la formazione del documento e non il valore economico dell'operazione. Un eventuale passaggio a un criterio proporzionale costituirebbe pertanto una scelta di politica tributaria che inciderebbe sui principi attualmente posti alla base del tributo e richiederebbe una valutazione complessiva sia degli effetti sul gettito erariale sia dell'impatto sul sistema delle imposte indirette.

ALLEGATO 3

5-05801 Merola: Dati aggiornati riguardanti il settore dei compro oro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor presidente, onorevoli colleghi, in riferimento al quesito posto dall'onorevole interrogante, sentite le amministrazioni competenti, preliminarmente occorre richiamare l'attenzione sulla circostanza che la Relazione annuale OAM 2025 (pubblicata dall'organismo degli Agenti e Mediatori), citata agli stessi interroganti, è stata pubblicata lo scorso 2 luglio 2026.

Inoltre, come pure rilevato dagli stessi interroganti, il registro degli operatori professionali in oro previsto dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7, come modificato dal decreto legislativo 10 dicembre 2024, n. 211, istituito presso l'OAM è operativo dal 17 aprile 2025.

Solo dopo le modifiche introdotte dal citato decreto legislativo n. 211 del 2024 sono state accentrate presso il medesimo Organismo le funzioni di tenuta e aggiornamento dei registri relativi ai principali operatori della filiera dell'oro.

In tale contesto, riguardo ai dati aggiornati nonché agli ulteriori dati – rispetto a quelli pubblicati nella richiamata Relazione – che gli interroganti chiedono di conoscere, si rappresenta che gli stessi sono tenuti dall'OAM nell'ambito delle proprie funzioni di gestione e aggiornamento dei registri.

Al fine di fornire il quadro informativo più aggiornato possibile, si allega, a tal fine, una tabella ricevuta dall'OAM con i dati disponibili al 31 agosto 2026 relativi a:

a) il numero degli operatori compro oro distinto tra persone fisiche e giuridiche, nonché tra attività prevalente e secondaria;

b) il numero delle sedi operative per regione;

c) il numero degli operatori professionali in oro e delle relative sedi operative, con ripartizione regionale;

d) il numero degli operatori professionali in oro iscritti anche nel Registro degli operatori compro oro;

e) distribuzione geografica degli Operatori compro oro (OCO) e Operatori professionali in oro (OPO).

Da ultimo, relativamente all'attività della Guardia di finanza, che opera interventi antiriciclaggio aventi a oggetto gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nei confronti degli operatori professionali in oro (OPO), e dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nei confronti degli operatori compro oro, il Corpo segnala:

1) con riferimento al periodo 2025-settembre 2026, nello specifico settore, il Corpo ha effettuato a livello nazionale le seguenti attività:

a) nei confronti degli operatori professionali in oro:

1) nell'anno 2025, sono stati svolti 12 interventi, rilevando n. 24 violazioni;

2) nell'anno 2026, ad oggi, sono stati effettuati 3 interventi, rilevando n. 10 violazioni;

b) nei confronti degli operatori compro oro:

1) nell'anno 2025, sono stati svolti 216 controlli, rilevando n. 209 violazioni;

2) nell'anno 2026, allo stato, sono stati effettuati 133 controlli, rilevando n. 157 violazioni;

c) in relazione all'esercizio abusivo dell'attività di compro oro sono state contestate per l'anno 2025, 9 violazioni agli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92.

- 1) Numero degli operatori compro oro, ripartito per regione e distinto tra persone fisiche e giuridiche, nonché tra attività prevalente e secondaria

31-ago-26	Fisica	Giuridica	Totale
Iscritti	1.994	2.493	4.487
Cancellati	773	577	1.350

OCO ex iscritti OPO BDI	397	9% del tot. Iscritti
OCO iscritti anche OPO OAM	494	11% del tot. Iscritti

Numero Sedi operative	Fisica	Giuridica	Totale	%
OCO con Sedi Operativi N. 1	1.863	1.956	3.819	85,1%
OCO con Sedi Operativi N. tra 2 e 5	128	466	594	13,2%
OCO con Sedi Operativi N. tra 6 e 10	2	40	42	0,9%
OCO con Sedi Operativi N. tra 11 e 20	1	21	22	0,5%
OCO con Sedi Operativi N. tra 21 e 50	-	2	2	0,0%
OCO con Sedi Operativi N. tra 51 e 100	-	5	5	0,1%
OCO con Sedi Operativi superiori a 100	-	3	3	0,1%
Maggior numero di Sedi in capo ad un unico OCO	396			
Totale Sedi operative	2.177	5.094	7.271	

Tipo attività	Fisica	Giuridica	Totale	%
Prevalente	995	1.073	2.068	50%
Secondaria	999	1.420	2.419	50%
Totale	1.994	2.493	4.487	100%

- 2) Il numero delle sedi operative per regione e le variazioni rispetto al 31 dicembre 2025.

Sedi operativi per regione	N. Sedi Op.	%
Abruzzo	189	5%
Basilicata	43	1%
Calabria	180	2%
Campania	576	8%
Emilia-Romagna	584	8%
Friuli-Venezia Giulia	152	2%
Lazio	747	10%

Liguria	268	4%
Lombardia	1.223	17%
Marche	220	3%
Molise	33	0%
Piemonte	675	9%
Puglia	343	5%
Sardegna	134	2%
Sicilia	570	8%
Toscana	536	7%
Trentino-Alto Adige	72	1%
Umbria	111	2%
Valle D'Aosta	12	0%
Veneto	603	8%
Totale Sedi operative	7.271	100%

In predisposizione dati sulle variazioni rispetto al 31.12.2025

3) Il numero degli operatori professionali in oro e delle relative sedi operative, con ripartizione regionale;

Registro Operatori professionali in Oro	31-ago-26		
Registro Operatori professionali in Oro	Totale e confronto mese		
Iscritti	667	↑	+8
- ex Banca d'Italia	505	↑	+1
- nuovi iscritti	162	↑	+7
Sedi operative	1.923	↑	+12

OPO ex iscritti BDI		699
Iscritti OAM	72%	505
Registrati in iscrizione	0%	-
Registrati	2%	12
Assenti	26%	182

OPO iscritti anche OCO	494	74% del tot. iscritti
------------------------	-----	-----------------------

Dislocazione	Sedi Legali	Sedi operative	%
Nord	324	1.045	31,0%
Centro	183	439	41,7%
Sud	159	439	36,2%

Numero Sedi operative 1.923		Maggiore concentrazione Sedi operative		
Concentrazione Sedi operative		Regione	Comune	N°
(1045) 54% di Sedi operative al Nord		Lazio	Roma	114
(439) 22% di Sedi operative al Centro		Lombardia	Milano	94
(439) 22% di Sedi operative al Sud		Piemonte	Torino	51
Iscritto con più Sedi operative		252	13% del tot. Sedi	
Totale Sedi operative		1.923		

Ripartizione regionale OPO

Sedi Legali		Sedi operative	
Abruzzo	22	Abruzzo	65
Basilicata	9	Basilicata	14
Calabria	13	Calabria	35
Campania	38	Campania	61
Emilia-Romagna	36	Emilia-Romagna	124
Friuli-Venezia Giulia	12	Friuli-Venezia Giulia	45
Lazio	73	Lazio	172
Liguria	20	Liguria	61
Lombardia	122	Lombardia	395
Marche	13	Marche	50
Molise	2	Molise	10
Piemonte	54	Piemonte	200
Puglia	25	Puglia	110
Sardegna	9	Sardegna	45
Sicilia	41	Sicilia	99
Toscana	87	Toscana	184
Trentino-Alto Adige	8	Trentino-Alto Adige	27
Umbria	10	Umbria	33
Valle d'Aosta		Valle d'Aosta	1
Veneto	72	Veneto	192
Somma	666	Somma	1923
Nord 324		Nord 1045	
Centro 183		Centro 439	
Sud 159		Sud 439	

Regioni	Totali per regione	Fiscali			Giuridiche		
		Primaria	Secondaria	Totali	Primaria	Secondaria	Totali
Abruzzo	114	29	26	55	23	56	79
Basilicata	29	13	7	20	4	5	9
Calabria	106	39	26	67	23	15	38
Campania	432	145	95	242	106	84	190
Emilia-Romagna	381	61	104	165	89	136	225
Friuli-Venezia Giulia	73	11	20	31	14	28	42
Lazio	470	79	67	146	173	148	321
Liguria	174	32	48	80	35	58	93
Lombardia	670	107	139	246	173	251	424
Marche	127	26	29	57	23	47	70
Molise	20	5	9	14	4	2	6
Piemonte	412	92	95	187	70	152	222
Puglia	182	61	45	106	45	31	76
Sardegna	59	11	16	27	17	15	32
Sicilia	396	142	92	234	86	76	162
Toscana	355	86	76	162	84	129	213
Trentino-Alto Adige	35	6	5	11	5	19	24
Umbria	63	11	10	21	19	23	42
Valle D'Aosta	5	1	1	2	1	2	3
Veneto	384	55	63	118	84	162	246
Totale	4.487	995	899	1.894	1.073	1.420	2.493



Regioni	2025	2026	Δ
Abruzzo	171	189	+18
Basilicata	40	43	+3
Calabria	165	180	+15
Campania	535	576	+41
Emilia-Romagna	501	584	+83
Friuli-Venezia Giulia	145	162	+17
Lazio	712	747	+35
Liguria	257	265	+8
Lombardia	1.174	1.223	+49
Marche	169	220	+51
Molise	32	33	+1
Piemonte	840	875	+35
Puglia	239	243	+4
Sardegna	130	134	+4
Sicilia	522	570	+48
Toscana	405	536	+131
Trentino-Alto Adige	71	72	+1
Umbria	59	111	+52
Valle D'Aosta	11	12	+1
Veneto	557	602	+45
Totale	6.609	7.231	+622

